

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Società: capacità a testimoniare dei soci

In tema di [incapacità a testimoniare](#) va confermato che i soci delle società dotate di personalità giuridica - società a responsabilità limitata, come nel caso di specie - sono ammessi a rendere [testimonianza](#), in ragione dell'autonomia patrimoniale sottesa alla persona giuridica, atta ad escludere la responsabilità personale dei soci medesimi e, dunque, la sussistenza in capo ad essi di un interesse concreto all'esito della controversia.

NDR: in tal senso Cass. Civ., n. 1595/16.

Tribunale di Napoli, sentenza del 19.1.2018

...omissis...

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 05.07.2013, S. ccccccconveniva in giudizio Gcccc prosiegua semplicemente G.), per far accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento della somma di Euro 38.238,71, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte per gli affari da essa istante promossi, in esecuzione del rapporto di agenzia intrattenuto con la convenuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, anche ex D.L. n. 231 del 2002, ed oltre al maggior danno per l'inadempimento della convenuta ed interessi moratori, nonché della penale del 5% sulle somme riconosciute in sentenza ex decreto legislativo n. 213 del 2002 ed interessi anatocistici dalla domanda. A fondamento della domanda, assumeva che: sulla base di un formale

contratto di agenzia a tempo determinato, sottoscritto in data 30.10.2008, e con decorrenza dal 05.12.2008 al 31.12.2013, la società G., licenziataria del marchio Gi., conferiva ad essa istante, società di diritto francese, l'incarico di promuovere la vendita di prodotti a marchio Gi., sul territorio francese e d'oltremare; l'incarico era conferito in esclusiva, nel senso che l'agente, per tutta la durata del contratto, non avrebbe potuto esercitare attività concorrenziale con quella della preponente, nè avrebbe potuto svolgere attività di agente o rappresentanza, nè trattare affari per ditte o società direttamente o indirettamente concorrenti con quella della preponente, che, dal suo canto, si obbligava a non avvalersi di altri agenti che svolgessero la medesima attività nel territorio contrattuale per l'intero periodo di vigenza del contratto; la provvigione riconosciuta all'agente era fissata, senza alcuna eccezione, nella misura del 22% sul prezzo di vendita indicato in fattura; solo nell'ipotesi di invio da parte della proponente di un campionario, all'agente o al cliente, sarebbe stato applicato uno sconto del 55% più 20% sugli ordini relativi al campionario inviato ed inoltre, in tale ultimo caso, non sarebbe stata riconosciuta all'agente alcuna provvigione sugli ordini medesimi - circostanza questa mai verificatasi, secondo la prospettazione dell'attrice, con riguardo agli affari per i quali la medesima allegava il mancato pagamento delle provvigioni -; il detto rapporto era cessato ad iniziativa della G., che, con lettera datata 30.11.2009, pervenuta alla società attrice nella prima settimana di dicembre 2009, comunicava la risoluzione del contratto con decorrenza dal 30.10.2009 per il mancato raggiungimento dei target previsti nel contratto di agenzia; alla cessazione del rapporto di agenzia l'agente avrebbe avuto diritto alle provvigioni maturate e non percepite alla data di scioglimento del contratto; il contratto era sottoposto alla legge italiana e il foro competente per ogni controversia era quello di Napoli; al momento della cessazione del contratto residuava un credito a favore della società attrice di Euro 38.238,71, per provvigioni maturate e non corrisposte relativamente agli affari indicati in atti.

Instauratosi il contraddittorio, G., nel costituirsi in giudizio, contestava la domanda attorea e ne invocava il rigetto, oltre a spiegare domanda di condanna per lite temeraria. Quindi, istruita con l'audizione di testi, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della G., la produzione di documenti e l'espletamento di una c.t.u., la causa giunge alla decisione del Tribunale.

Ciò posto, giova preliminarmente analizzare l'eccezione di incapacità a deporre, ritualmente sollevata dalla convenuta in ordine ai testi *omissis*, indicati da parte attrice, e fondata sul rilievo per cui gli stessi, oltre che soci della S., erano legati da vincoli di parentela al titolare di tale ultima società.

L'eccezione deve essere respinta, poichè, per costante giurisprudenza, i soci delle società dotate di personalità giuridica - società a responsabilità limitata, come nel caso di specie - sono ammessi a rendere testimonianza, in ragione dell'autonomia patrimoniale sottesa alla persona giuridica, atta ad escludere la responsabilità personale dei soci medesimi e, dunque, la sussistenza in capo ad essi di un interesse concreto all'esito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., n. 1595/16). Ed ancora alcuna incidenza, rispetto alla contestata capacità a deporre, può avere il vincolo di parentela sussistente tra i testi medesimi ed il legale rappresentante dell'attrice, trattandosi di un profilo che può se del caso essere apprezzato nel valutarne la relativa attendibilità.

Venendo al merito della controversia, giova in fatto rilevare come sia pacifico e documentalmente provato che le parti stipulavano per iscritto un contratto, avente decorrenza dal 05.12.2008 al 31.12.2013, con il quale G. conferiva a S., in qualità di agente, l'incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita di prodotti a marchio Gi. sul territorio francese e d'oltremare (cfr. art. 1 del contratto inter partes, allegato alla produzione dell'attrice).

Deve, quindi, ritenersi nella specie assolto l'onere, gravante sull'attrice, di provare l'avvenuta conclusione per iscritto del contratto di agenzia, posto a fondamento della pretesa.

Del resto, tale circostanza veniva finanche confermata dal legale rappresentante della convenutacccccc nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza dell'1.03.2016.

Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, giova rilevare che, come noto, nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del proponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione (cfr. Cass. Civ., n. 6482/04).

Nel caso di specie, il tenore letterale del contratto permette di ravvisare i tratti tipici della fattispecie regolata dall'art. 1742 c.c.

Infatti, in disparte del chiaro riferimento al nomen iuris "agente", impiegato dalle parti, l'art. 8 del contratto, nel descrivere i compiti assegnati a S., prevedeva che questa dovesse impegnarsi a "promuovere affari nell'interesse della Proponente".

Del resto, anche gli esiti dell'istruttoria orale, espletata in corso di causa, confermano la piena riconducibilità, delle prestazioni espletate da S. nell'interesse di G., alla fattispecie negoziale del rapporto di agenzia, nè la circostanza è stata contestata dalla convenuta.

Tanto precisato, in punto di inquadramento giuridico del rapporto, si deve ulteriormente premettere che, a norma dell'art. 11 e dell'allegato C del contratto inter partes, all'agente era dovuta una provvigione fissa, pari al 22% del prezzo di vendita indicato in fattura, solo per gli affari andati a buon fine (incassati).

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, va rilevato che il fatto costitutivo del diritto al pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sè è solo il presupposto della nascita del credito azionato) ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, sicchè al riguardo questi ha l'onere probatorio di indicare, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto tale onere dalla mera produzione degli ordini raccolti (cfr. Cass. Sez. L., n. 1916 del 16/02/1993; Cass. Sez. L., n. 10821 del 17/05/2011; Cass. Sez. L., n. 14968 del 07/07/2011), nonchè di provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine o che non sono stati eseguiti per fatto imputabile al preponente (cfr. Cass., Sez. II, n. 25023 del 06/11/2013; Cass. Sez. L., n. 12838 del 03/09/2003; Cass. Sez. L., n. 17762 del 22/11/2003; Cass. Sez. II, n. 4327 del 06/04/2000; Cass. Sez. III, n. 10286 del 16/07/2002; Cass. Sez. III, n. 5532 del 10/09/1986; Cass. Sez. L., n. 8640 del 06/09/1997).

Tale principio di diritto, nella fattispecie in esame trova altresì riscontro nello stesso contratto concluso tra le parti, laddove, come anticipato, è espressamente pattuito che "In virtù del presente rapporto di agenzia, la Proponente corrisponderà all'agente le provvigioni elencate nell'allegato C, solo per gli affari conclusi ed andati a buon fine (incassati)" (cfr. art. 11.1 del contratto tra le parti).

Tanto premesso, il Tribunale rileva che la domanda sia fondata per quanto di ragione. Invero, come dinanzi già detto, la convenuta, nel resistere alla domanda, ne ha contestato il quantum, sostenendo che parte delle provvigioni richieste non spettassero all'agente, poichè relative ad affari conclusi con clienti già propri di G., da prima ed indipendentemente dall'intervento di S., o perchè relative ad affari conclusi con clienti italiani, esclusi, dunque, dall'ambito territoriale di vigenza del contratto, o perchè mere duplicazioni di fatture già pagate dalla convenuta o, ancora, perchè illegittimamente calcolate con inclusione di spese di trasporto o simili non conteggiabili ex contractu a carico della preponente.

Così inquadrate le prospettazioni difensive delle parti, giova anzitutto soffermarsi sull'eccezione con la quale parte convenuta nega il diritto al pagamento di parte delle provvigioni, siccome afferenti affari che, sebbene conclusi per il tramite dell'agente, interessavano clientela che G. sosteneva di aver acquisito prima ed indipendentemente dall'opera professionale di S..

L'eccezione non è fondata *omissis*

Parte convenuta ha poi eccepito di avere già provveduto al pagamento delle provvigioni rivendicate dall'attrice, per una somma complessiva Euro 18.469,32, che andrebbe di conseguenza espunta dal totale richiesto.

L'eccezione è solo in parte fondata.

Infatti, dirimendo ogni residuo dubbio sul punto, il CTU nominato in corso di causa, *omissis*, nella relazione depositata il 28.12.2016, riferiva come rispetto alle fatture, poste a fondamento della domanda attorea, la convenuta aveva documentato pagamenti, ad esse riferibili, per il minore importo di Euro 1.756,31 (cfr. CTU pag. 18), che andava quindi detratto dal totale dovuto.

Ed ancora, secondo le verifiche eseguite dall'ausiliario, il credito azionato in giudizio deve essere decurtato dell'ulteriore importo di Euro 6.974,26, pari all'ammontare di versamenti che G. ha eseguito in favore di S. in relazione ad una parte delle fatture, cui afferiscono le provvigioni oggetto di domanda. Ne segue che, in ragione delle conclusioni espresse dal CTU, " dal totale rivendicato da parte attrice bisogna decurtare la somma totale di Euro 8.730,57", corrispondente a pagamenti parziali eseguiti da G. (cfr. pagg. 18, 19 della relazione in atti).

La convenuta ha altresì eccepito di non essere tenuta, ai sensi dell'art. 11 del contratto inter partes, a versare le provvigioni, con riguardo a clienti, che per quanto procurati da S., erano risultati inadempienti. In particolare, il consulente di G., nel contestare le risultanze della CTU, ha sostenuto che " .. Il saldo finale deve essere corretto in riduzione per Euro 4.782,21 relativo a provvigioni calcolate su clienti che non hanno onorato i pagamento alla scadenza ..".

L'eccezione è fondata nei limiti dell'importo di Euro 1.595,00, che rappresenta il totale delle provvigioni, oggetto di domanda, afferenti vendite concluse dall'agente con il cliente *omissis* (si tratta, in specie, delle fatture identificate dai numeri 2632/2009, 2891/2009, 3219/2009, 3272/2009, di cui all'elenco contenuto nella memoria istruttoria di parte attrice, alle pagine 4, 5).

Al riguardo, la convenuta ha, invero, eccepito l'indebito incasso, ad opera dell'attrice, di un assegno che il citato cliente aveva emesso in pagamento di forniture oggetto di ordini, conclusi grazie all'intervento di S. Sul punto, il Tribunale evidenzia come gli esiti dell'istruttoria orale confermino l'assunto dell'avvenuto incasso del titolo, direttamente da parte di S.. Infatti, al riguardo, il teste Co. ha riferito con precisione che "la causa instaurata in Francia contro il cliente *omissis* è stata definita con una sentenza di rigetto, avendo il Giudice ritenuto che il cliente francese aveva già pagato e che ccc cc ccc che l'assegno era stato da loro compilato in modo errato così come esso appare nei documenti in atti; anche noi, come società, siamo stati parte di questa causa che si è svolta a Lille; sono stato ascoltato circa 3 anni fa dalla Polizia Giudiziaria francese circa la vicenda relativa all'assegno di cui al capo di prova, non so se l'indagine sia andata avanti non ne ho saputo più niente". In senso sostanzialmente conforme, la teste ccc

Per il resto, l'eccezione sollevata da ccc relativamente alle ulteriori fatture richiamate dal consulente di parte al punto 3 delle note dallo stesso trasmesse al C.T.U., va rigettata, atteso che la convenuta ha solo allegato, ma non provato la circostanza dell'omesso pagamento delle forniture ad opera dei clienti procurati da S.. Ed infatti, lo scambio di mail, riportato in allegato alla memoria depositata dalla proponente ai sensi dell'art. 183, VI comma n. 2, c.p.c., non è idoneo a supportare l'anzidetto assunto, poichè le dichiarazioni ivi contenute non sono univoche ed appaiono prive di contenuto ricognitivo, ad opera dell'attrice, di condotte inadempienti dei clienti da essa procurati. cccIn conclusione, con l'eccezione della quale si è detto, può ritenersi provato che le provvigioni, delle quali l'attrice ha invocato il pagamento, afferiscano ad affari effettivamente andati a buon fine.

Nè, peraltro, merita di essere condivisa l'eccezione di G., intesa a denunciare il carattere esplorativo della C.T.U. Sul punto occorre osservare che, al fine di provare il buon esito degli affari da essa procurati, l'attrice abbia tempestivamente sollecitato l'adozione di un ordine di esibizione delle scritture contabili della G., al quale

quest'ultima ha, tuttavia, dato esecuzione solo parziale, rendendo finanche necessaria l'acquisizione, di una parte dei documenti, ad opera dell'ausiliare, direttamente presso la sede di essa proponente. Quanto dinanzi osservato induce ad escludere il carattere esplorativo della CTU, essendo evidente che l'attrice non avrebbe potuto procurarsi autonomamente l'indicata documentazione, e che, dunque, per il principio della vicinanza della prova (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533), ha validamente provato il buon esito degli affari ed il conseguente diritto alla provvigione, attraverso la richiesta dell'ordine di esibizione ed il conteggio da parte del CTU del quantum ad essa dovuto.

Del resto, non va neanche sottaciuto che, a norma dell'art. 1749 c.c., l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

Da quanto osservato discende che, nella specie, la condotta processuale tenuta dalla convenuta – la quale, come appurato dal CTU, ha depositato solo parte della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione – debba essere valutata a norma dell'art. 116 c.p.c., come idonea a fornire argomenti di prova contrari all'assunto difensivo di detta parte. Deve al riguardo infatti ribadirsi che, come emerge dalla CTU, parte convenuta non abbia depositato tutte le fatture azionate in giudizio dall'attrice ed oggetto dell'ordine di esibizione (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale). Inoltre, come dinanzi detto, il CTU ha anche recuperato, nel corso dell'accesso presso la sede di G., ulteriori fatture, per le quali S. reclamava il pagamento delle provvigioni, espungendo dal calcolo del dovuto solo alcune fatture, per le quali riteneva non raggiunta la prova del perfezionamento dell'affare (cfr. CTU pag. 17). Nè, invero, G. ha fornito alcuna plausibile giustificazione della propria condotta parzialmente omissiva, che, proprio alla luce delle ulteriori acquisizioni documentali operate dall'ausiliare durante l'accesso, si connota in termini chiaramente elusivi dell'ordine di esibizione.

Per tutto quanto sopra detto, pertanto, deve ritenersi che siano dovute a S. le provvigioni maturate in relazione all'intero elenco di clienti depositato in atti, con le sole esclusioni prima evidenziate e con esclusione delle fatture, oggetto del quesito 3.6 della relazione, afferenti clientela italiana, esclusa dalla zona di competenza dell'agente.

Infatti, il perito ha, sul punto, accertato che effettivamente, come dedotto da G., “ .. Le fatture in oggetto, di fatto corrispondono a clientela italiana e quindi non riconducibili ad affari procurati sul territorio francese ..”. Ne segue che, dal totale spettante all'agente, vada detratto l'ulteriore importo di Euro 3.444,87, costituente l'ammontare delle sei fatture considerate come riferibili a clienti italiani (cfr. CTU pag. 19)

Parte convenuta ha poi eccepito che alcuna provvigione spettasse in relazione alle vendite di merce da essa proponente effettuate direttamente in favore di S.

L'eccezione è infondata.

In proposito giova osservare che, ai sensi dell'art. 1748 c.c., all'agente spettano le provvigioni su tutti gli affari conclusi per effetto del suo intervento, salvo patto contrario, che non è dato rinvenire nel contratto oggetto del presente giudizio. Pertanto, le relative provvigioni si devono ritenere dovute.

Peraltro, la stessa convenuta ha, con deduzione di evidente valore confessorio, riconosciuto di aver effettuato una compensazione tra quanto ad essa spettante quale prezzo di vendita per la merce acquistata direttamente dalla S., ossia Euro 8.616,73, e le provvigioni maturate, a favore dell'agente, in relazione a siffatte vendite, ammontanti ad Euro 9.606,11 (si cfr. pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta).

Infatti, tale deduzione è in radice incompatibile con l'affermata negazione del diritto dell'agente alle provvigioni, in relazione alle vendite da questi concluse in proprio. *omissis*.

In accoglimento per quanto di ragione della domanda, quindi, parte convenuta va condannata al pagamento di siffatto importo in favore dell'attrice.

Stante l'espressa domanda in tal senso formulata dall'attrice, sulla somma così determinata andranno computati gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/02, applicabile al caso di specie, nel quale si controverte del ritardato pagamento di un contratto tra imprese avente ad oggetto una prestazione di servizi. I suddetti interessi, a mente dell'art. 3 del citato D.Lgs., debbono farsi decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, da parte della convenuta, e, quindi, nella specie, essendo la citazione il primo atto di costituzione in mora validamente notificato – atteso il generico contenuto della raccomandata spedita da S. a G. in data 3.4.2013, allegata sub. 8 in produzione attorea – dal 5.8.2013 al soddisfo. In applicazione del principio della soccombenza, G. deve infine essere condannata alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, avuto riguardo al decisum, e, dunque, con applicazione dei compensi medi dello scaglione relativo alle liti fino ad Euro 52.000,00.

Le spese per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e quelle per la nomina dell'interprete di lingua francese, nella misura già liquidata nel corso del giudizio, vanno poste definitivamente a carico della convenuta, sempre in applicazione del principio della soccombenza.

Attesa la riconosciuta, sebbene parziale, fondatezza della domanda attorea, deve ovviamente essere respinta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, proposta dalla convenuta, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.

pqm

Il Tribunale di Napoli, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. nei confronti di G., con atto di citazione notificato il 05.07.2013, così provvede: in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna G. al pagamento, in favore di S., del complessivo importo di Euro 30.219,97, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dal 5.8.2013 al soddisfo; condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in Euro 484,4 per esborsi, Euro 7.254,00 per compenso, Euro 1.088,10 per rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre Iva e CPA come per legge; pone definitivamente a carico di G. le spese della consulenza tecnica d'ufficio e quelle relative alla nomina dell'interprete, come liquidate in corso di causa.